



Prot. N. < vedi segnaturo >

Al personale scolastico
Al DSGA
All'Albo
Al sito web
In Amministrazione Trasparente

OGGETTO: PIANO OPERATIVO VIGILANZA A.S. 2026-2027

Ad integrazione delle misure riportate dal Regolamento di Istituto, si stabilisce di seguito il piano dettagliato di vigilanza, con istruzioni operative da osservarsi nei diversi momenti della giornata scolastica:

1. Entrata degli alunni
2. Svolgimento dell'attività didattica
3. Cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Ricreazione
5. Spostamenti
6. Uscita degli alunni da scuola
7. Attività extrascolastiche
8. Alunni diversamente abili
9. Mensa

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o a un loro delegato, o agli assistenti degli scuolabus. In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove, utilizzando l'ordinaria diligenza, non si rilevino situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità. Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.	Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che: -gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, -gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; -la dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di spazio, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve dare priorità al dovere di vigilanza. Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative ed istruzioni operative ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza: -al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;	I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità. Ai CS vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri. Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	-durante lo svolgimento delle attività didattiche; -durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; -durante la ricreazione; -al momento dell'uscita; -nel corso di uscite didattiche/ visite guidate/viaggi di istruzione.	
ART. 1 ENTRATA DEGLI ALUNNI L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POFT. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. Le porte di ingresso vengono chiuse dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiuse per l'intero orario scolastico. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula sotto la vigilanza dei CS e dei docenti inservizio la prima ora. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.	1. ENTRATA DEGLI ALUNNI Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti, eccezionalmente in ritardo, sono tenuti ad avvertire la scuola perché si provveda a far sorvegliare gli alunni. Gli stessi sono poi tenuti a giustificarsi con il fiduciario di plesso. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, devono: -effettuare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso; -verificare le giustificazioni di assenza e ritardo; -segnalare al coordinatore la mancata giustificazione per contattare la famiglia; -segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose (validità dell'a.s.), reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.	1. ENTRATA DEGLI ALUNNI Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore sga, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e l'assegnazione ai plessi: -l'apertura degli edifici agli orari prestabiliti dal D.S.G.A. in ogni plesso/sede; -la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; -la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio; -la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata; - la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; -l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono accompagnati in classe; -la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
ART. 2 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in cogestione con il collaboratore scolastico preposto al piano.	2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, giusto codificato orario di servizio. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, incluso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi verso terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione ed affinché -gli studenti tengano un comportamento consono e rispettoso delle regole e dei protocolli; -i banchi e le aule, sia normali che speciali,	2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti -per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici; -la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. La vigilanza del collaboratore sui minori deve rappresentare un'eccezione e può essere svolta per un tempo brevissimo (max 5-10 minuti). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di primo soccorso) sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per motivi impellenti.



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	siano lasciati in ordine e puliti; -le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; -non siano consumati nelle aule cibi o bevande, durante lo svolgimento delle lezioni; -i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario (max 5-10 min.), un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando, in ogni caso, l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. Gli insegnanti non sono autorizzati, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altre misure di gestione. I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla dirigente e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.	
ART. 3 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora	3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da colui a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della	3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: -favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; -vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; -vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.	campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente in segreteria eventuali anomalie.	
ART. 4 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE L'intervallo-ricreazione si svolge all'interno delle aule. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nell'ora antecedente la ricreazione e fino al termine della stessa. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, i servizi igienici, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.	4. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco libero, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza, senza ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Durante l'intervallo-ricreazione i docenti sono tenuti a: -far uscire, di norma, gli alunni dalle aule per l'accesso ai servizi evitando assembramenti; -sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, non infastidisca i compagni etc.; -far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; -controllare che gli alunni non si allontanino dalla visibilità dei docenti. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti della lezione successiva. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i medesimi doveri di sorveglianza del docente sostituito. I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei plessi con classi a tempo pieno devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono del servizio mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il	4. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno: -collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; -sorvegliano, oltre agli spazi interni di competenza, compresi i servizi igienici, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; -non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza, o per disposizione scritta del dirigente o del DSGA. Nella scuola dell'infanzia e primaria a T.P., il collaboratore accompagna la classe a mensa e assiste gli alunni durante il pasto.



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	pasto rispettando le ordinarie condizioni igieniche e di comportamento.	
Art. 5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario in servizio sul piano. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita.	5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI. I docenti sono tenuti: -ad accompagnare, nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi minorenni a cui terranno la lezione; -a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; -mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; -accompagnare la classe all'uscita dall'edificio scolastico se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario in servizio sul piano. I docenti di educazione motoria devono ponderare attentamente i rischi connessi all'attività, considerando che l'incolumità degli alunni costituisce un bene prevalente rispetto allo stesso diritto allo studio.	5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI Su richiesta dei docenti i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante: -il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, -i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Il collaboratore scolastico in particolare è presente in caso di eventi programmati e durante gli spostamenti all'esterno dell'edificio. Supporta il docente di sostegno e/o di classe per gli spostamenti degli alunni disabili fisici.



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
Art. 6 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Scuola dell'infanzia e primaria: i docenti consegnano gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenni su delega scritta. Scuola secondaria: i docenti accompagnano gli alunni all'uscita, controllando il regolare deflusso. I docenti annotano sul registro di classe l'uscita anticipata degli alunni, dopo essersi accertati che esiste richiesta scritta da parte del genitore al quale consegnano l'alunno. L'ufficio di segreteria provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone maggiorenni che potranno prelevare l'alunno, in caso di loro impedimento. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. In caso di ritardo sono tenuti ad avvisare la segreteria.	6 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a: -consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati per iscritto da un genitore, o da un familiare maggiorenne, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti; -accompagnare gli alunni sino all'uscita dall'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; -assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli stessi escano ordinatamente; -accompagnare gli alunni che usufruiscono dello scuolabus fino al mezzo e consegnarli al personale comunale preposto a tale mansione, che li prenderà in custodia durante il viaggio; -sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattare anche telefonicamente, oppure affidare l'alunno al collaboratore scolastico, dopo aver comunicato la situazione in segreteria, se impossibilitati ad attendere il familiare. In caso di ritardi reiterati e prolungati dei genitori si valuterà con la dirigente l'opportunità di allertare gli organi competenti.	6. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a: -vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; -collaborare con i docenti per accompagnare gli alunni alla porta di uscita, mantenendola aperta durante il passaggio delle scolaresche; -garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari anticipati/posticipati, rispetto all'orario normale di lezione; -sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari; -verificare l'identità di chi preleva l'alunno con anticipo e ritirare la relativa documentazione. I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.
Art. 7. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli organi collegiali e la partecipazione degli alunni autorizzata dalla famiglia. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. La dirigente provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe opportunamente motivate e documentate. In caso di partecipazione di uno o più alunni in condizione di disabilità che determina una riduzione di autonomia personale/sociale, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.	7.LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre et similia) è affidata con incarico della dirigente e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento distogliere il proprio impegno di vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole di educazione civica, in senso lato. In caso di pernottamento i docenti sono tenuti ad accertarsi del rientro dei ragazzi in camera e a dare tutte le dovute indicazioni circa i comportamenti da adottare in relazione alle situazioni prevedibili e potenzialmente rischiose per l'incolumità degli stessi.	7. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.



Art.8 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' La vigilanza sui minori in condizione di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente comunale o dal docente curriculare eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.	8. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' Il docente curriculare, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'educatore polivalente comunale, deve garantire costante vigilanza sugli alunni in condizione di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.	8. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal Direttore sga hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni in condizione di disabilità, con particolare riguardo a quelli in condizione di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.
Art.9 VIGILANZA A MENSA L'art.7, c. 4, del D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, "allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, (...) nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa (...) è costituito l'organico di istituto", la circolare n. 29/2004 che aggiunge all'orario riservato alla didattica vera e propria, quello dedicato al servizio mensa e dopo mensa; l'art. 131, c.7, d D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 (T.U. dell'Istruzione), secondo cui "nell'orario di insegnamento ... è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa", oltre che dell'art. 43, c 10 CCNL, secondo il quale il servizio di mensa rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.	Art.9 VIGILANZA A MENSA Dalle disposizioni normative si evince che la vigilanza, durante il tempo mensa, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione. Il tempo mensa è tempo scuola e non solo una pausa mensa durante la quale si consuma un pasto; - che l'art. 21 c. 3 CCNL prevede che gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani sono tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento (l'obbligo della assistenza educativa -art. 21 c.3-).	Art.9 VIGILANZA A MENSA E' competenza delle Istituzioni Scolastiche la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio e l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto. Ex art. 35, c. 3 L. n. 289 del 27/12/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche".

La dirigente
Prof.ssa Gaia Gentili